

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **297/1987** (ECLI:IT:COST:1987:297)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **02/07/1987**; Decisione del **08/07/1987**

Deposito del **28/07/1987**; Pubblicazione in G. U. **16/09/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4474**

Atti decisi:

N. 297

ORDINANZA 8-28 LUGLIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Potini Mirella ed altro, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Ceramelli Raffaele ed altri, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Tosi Vetulio ed altri, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Bonacossa Antonia ed altri, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Velletri con ordinanza del 22 luglio 1982 (r.o. 669 del 1982) ed il Pretore di Poggibonsi con due ordinanze del 21 marzo 1983 (r.o. 519 e 520 del 1983) ed una del 16 maggio 1983 (r.o. 561 del 1983) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), nella parte in cui equipara il trattamento penale sanzionatorio riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di concessione, senza nemmeno aver iniziato la relativa procedura, a quello riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di concessione, ma dopo aver iniziato la procedura diretta a conseguirla, procedura non pervenuta alla sua definizione soltanto per la mancata emissione del titolo concessorio;

e che nel giudizio instaurato dal Pretore di Velletri ed in due dei tre giudizi instaurati dal Pretore di Poggibonsi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano la medesima questione e vanno, quindi, riuniti;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, stabilisce, con riferimento alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086";

e che, quindi, risultando le opere abusive oggetto di contestazione ultimate tutte entro il 31 ottobre del 1983, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., analogamente, ordinanze n. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del 1985, n. 117 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Velletri e al Pretore di Poggibonsi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio

1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.